

ridica della donna, l'alto pensiero civile che informa il diritto italiano, per cui la capacità della donna è quasi pienamente riconosciuta, ma si vuole che, a ragione della intrinseca debolezza del sesso, sia assistita, nell'esercizio del diritto, da persone pienamente capaci, mundoaldo, parenti o giudice, destinate a salvaguardare il suo reale interesse.

Anche lo stato di sanità doveva essere riconosciuto come condizione della capacità giuridica, in una società eretta sulle basi degli ordini militari. I difetti fisici, che rendevano inetti alle armi, erano causa d'incapacità giuridica, parziale o totale, a seconda della loro gravità: e già si disse che la lebbra, come malattia grave e contagiosa, era ragione di piena esclusione del diritto (§ 57). Ma anche i vizi intellettuali trovarono considerazione, benchè cadessero le regole complesse del diritto romano: di fatto, per la validità degli atti giuridici, e specialmente del testamento, si domandò che la persona, anche fisicamente malata, fosse pienamente sana di mente. Anche per i feudi, obbligati al servizio militare, la condizione di salute era elemento indispensabile per una piena capacità giuridica.

Veniamo ora alle cause morali. Tra esse, ha primo luogo l'onore, secondo un nuovo principio sbocciato nel medio evo. Nella società romana, si era avuto il concetto della *existimatio*, come conseguenza naturale e necessaria della qualità di cittadino; per modo che certe azioni, professioni o condanne, le quali non avevano per sè piena *existimatio*, traevano seco, rispetto alla vita politica e civile, una diminuzione della capacità giuridica, determinata nell'istituto dell'*infamia*. Intanto sotto l'Impero si era venuto insinuando il concetto di una maggiore o minore dignità; ma questo concetto era fatto dipendere dal grado, che ogni persona occupava nello Stato, sicchè era più che altro un riflesso del favore del principe, delle cariche e delle pubbliche magistrature (*dignitas, honos*). I Germani,